

Tax credit patrimonializzazione. Dal 1° dicembre soppresso il codice tributo per l'utilizzo del credito in favore delle società che aumentano il capitale

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66 del 30 novembre 2021 ha soppresso, a decorrere dal 1° dicembre 2021, il codice tributo 6943 utilizzato per la compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tax credit patrimonializzazione. Approvati i codici tributo per l'utilizzo del credito in

favore delle società che aumentano il capitale

Pubblicata, la risoluzione n. 46/E del 12 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate (di seguito riportata) che istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Di seguito il testo della risoluzione.

Credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale. Pronto il software per la compilazione dell'istanza per l'attribuzione

Rilasciato il software (versione 2.0.0) che consente la compilazione dell'Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società di "medie dimensioni" che aumentano il capitale.

Il software CreditoRafforzamentoPatrimoniale consente la compilazione:

dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3

maggio 2021);

dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021).

Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate.

**Tax credit
patrimonializzazione. Dalle
ore 14.00 di lunedì 12 aprile
2021 possibile inviare
l'istanza "investitori"
(Credito d'imposta per
conferimenti in società)**

A partire dalle ore 14.00 di lunedì 12 aprile 2021 sarà possibile trasmettere all'Agenzia delle Entrate le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori.

Pronto il software di compilazione delle istanze per il credito d'imposta investitori per rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il software (Versione 1.0.0 del 06/04/2021) "CreditoRafforzamentoPatrimoniale" consente la compilazione dell'Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021). Successivamente sarà disponibile anche la funzionalità per la compilazione dell'Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1 giugno 2021 al 2 novembre 2021). Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

**Tax credit
patrimonializzazione.
Approvati i modelli da**

inviare in via telematica dai soci e dalle società che aumentano il capitale

Pronte le regole per richiedere i crediti d'imposta riconosciuti dal D.L. n. 34/2020 per gli investimenti a favore della patrimonializzazione delle imprese. Si tratta del credito d'imposta per i conferimenti in società e del credito d'imposta per gli aumenti di capitale previsti rispettivamente dal comma 4 e dal comma 8 dell'articolo 26 del D.L. n. 34/2020. Un provvedimento di oggi (dell'11 marzo 2021, prot. n. 67800) del Direttore dell'Agenzia ha approvato i modelli, la procedura e le scadenze per il riconoscimento e la successiva fruizione dei due crediti. Si parte dal 12 aprile per le richieste relative alla prima tipologia di credito. Dal 1° giugno al via anche la richiesta della seconda tipologia.

Il tax credit patrimonializzazione per le società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia

Art. 26 DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio)

Misure:

- **Credito d'imposta in favore degli investitori che effettuano conferimenti in denaro**
- **Credito d'imposta in favore della società ricapitalizzata**

Misure autorizzate nell'ambito del *Temporary framework* Covid-19, con la Decisione della Commissione Europea SA.57289 (2020/N) del 31 luglio 2020

- Limite massimo agevolazione: 800.000 euro

Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020

Aspetti procedurali:

- Tetto di spesa di 2 miliardi di euro
- Preventiva istanza all'Agenzia delle entrate ai fini del rispetto del limite di spesa
- Riconoscimento dei crediti secondo l'ordine di presentazione

L'[articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio](#) introduce un **credito d'imposta, pari al 20%**, a favore di **persone fisiche e giuridiche** che effettuano conferimenti in denaro, **per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro**, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell'emergenza *Covid-19*, **nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%**.

Il credito è concesso a condizione che **l'aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020** e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. L'investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre, il comma 8 dell'art. 26 prevede che la **società conferitaria** può beneficiare, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di "virtuosità" (per esempio, regolarità fiscale e contributiva). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall'Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite

complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020, (in "[Finanza & Fisco](#)" n. 23/2020, pag. 1374), stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale

Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

- abbiano un ammontare di **ricavi 2019** tra i **5 milioni e i 50 milioni**. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- **abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.**

Altri requisiti

A fini del credito di imposta in capo al conferente (comma

4):

- l'ammontare massimo di conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta a livello di ogni singolo investitore non può eccedere euro 2.000.000.
- **la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023** (Attenzione: la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire il credito insieme agli interessi legali);
- non possono beneficiare del credito d'imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
- nel caso di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di OICR, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale.

Società conferitaria

Ai fini del credito di imposta in capo alla conferitaria (comma 8):

- la società deve rispettare alcune specifiche condizioni di "virtuosità" (per esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva, deve trovarsi in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, ecc.);

- la distribuzione di riserve prima dell'1° gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire il credito.

Per saperne di più (*link* sito Mef):

[Le slides della conferenza stampa: incentivi fiscali e Fondo Patrimoniale PMI](#)

[Esempio di applicazione dell'art. 26 del DL rilancio](#)